

CENNI STORICI

Il Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano di prima e seconda istanza è stato costituito nella Arcidiocesi di Napoli il 9 gennaio 1941, a seguito del Motu Proprio *Qua Cura*. Ad esso accedevano tutte le Diocesi suffraganee dell'Arcidiocesi di Napoli. Con la riforma del processo matrimoniale canonico varata da Papa Francesco con il Motu Proprio *Mites Iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015, i Vescovi delle Diocesi di Alife-Caiazzo, Sessa Aurunca e Teano-Calvi hanno recesso dal predetto Foro ecclesiastico, costituendo un nuovo Tribunale Interdiocesano. A seguito di ciò, con decreto del 5 giugno 2017, i Vescovi delle Diocesi rimanenti hanno costituito il Tribunale Interdiocesano Partenopeo e di Appello (TEIPA), che subentra in tutto al precedente Tribunale.

Al TEIPA aderiscono le seguenti Diocesi: Acerra, Aversa, Capua, Caserta, Ischia, Napoli, Nola, Pozzuoli, Sorrento-Castellammare di Stabia, e la Prelatura territoriale di Pompei. Nelle cause decise in prima istanza il TEIPA appella al Tribunale Metropolitano dell'Arcidiocesi di Napoli.

Il TEIPA mantiene la sua competenza di Foro di appello per i Tribunali Ecclesiastici Interdiocesani di Palermo, Reggio Calabria e Benevento. Organo superiore del TEIPA è il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

TRIBUNALE INTERDIOCESANO PARTENOPEO E DI APPELLO

REGOLAMENTO

Costituzione

Con Decreto degli Arcivescovi e Vescovi delle Arcidiocesi e Diocesi di Napoli, Acerra, Aversa, Capua, Caserta, Ischia, Nola, Pozzuoli, Sorrento-Castellammare di Stabia e dell'Arcivescovo Prelato di Pompei del 5 giugno 2017, è istituito il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello (TEIPA) che tratta, in primo grado di giurisdizione, le cause di nullità matrimoniale delle predette Chiese particolari.

Sono equiparati ai Vescovi che hanno costituito il tribunale i Vescovi che decideranno di accedere al tribunale in un momento successivo.

Ciascuno degli Arcivescovi e Vescovi delle suddette Arcidiocesi e Diocesi, nel rispetto delle norme canoniche, è inoltre libero di recedere dal TEIPA.

Il TEIPA è competente a trattare in primo grado di giudizio le cause di nullità di matrimonio delle diocesi suindicate, ad eccezione di quelle cause che ricadano nella forma del *processus brevior*, di cui al can. 1683 CDC¹.

Queste ultime, possono essere trattate dai singoli Vescovi o dai loro delegati, o possono essere affidate dagli stessi *ad causam* o *ad universalitatem causarum* al Vicario Giudiziale del TEIPA.

¹ Can. 1683. Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta: 1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro; 2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.

I. IL MODERATORE DEL TRIBUNALE

art. 1 Il Moderatore

Il Moderatore del Tribunale Interdiocesano è il Vescovo della Diocesi ove ha sede il Tribunale o un Vescovo eletto tra i costituenti dello stesso.

Il Moderatore rimane in carica per un quinquennio e può essere riconfermato.

Nel caso di impedimento o di assenza del Moderatore, o qualora l'ufficio resti vacante, è il Vescovo più anziano di nomina a farne le veci fino alla nomina del nuovo Moderatore.

Spetta al Moderatore:

- vigilare sul corretto ed efficace funzionamento del Tribunale;
- presentare ai Vescovi costituenti una relazione annuale sulla situazione del Tribunale, corredata eventualmente da osservazioni e proposte;
- con il consenso degli altri Vescovi, nominare il Vicario Giudiziale ed i Vicari Giudiziali aggiunti;
- sentiti gli altri Vescovi ed il Vicario Giudiziale, nominare i Giudici, i Promotori di giustizia i Difensori del vincolo e gli altri operatori del Tribunale.

II. I GIUDICI E GLI ALTRI MINISTRI DEL TRIBUNALE

art. 2 *Il Vicario Giudiziale*

Il Vicario Giudiziale è nominato dal Moderatore con il consenso dei Vescovi costituenti (art. 1), la nomina ha durata di un quinquennio e può essere riconfermata anche per più mandati consecutivi.

Oltre ai compiti attribuitigli dal Codice di Diritto Canonico, spetta al Vicario Giudiziale, in stretta intesa col Moderatore, presiedere e dirigere il Tribunale.

In particolare egli:

- a) ammette il libello;
- b) determina la formula del dubbio e stabilisce se la causa debba trattarsi con il processo ordinario o con il processo *brevior*;
- c) costituisce i turni giudicanti scegliendone i membri tra i Giudici approvati;
- d) presiede a turno, insieme ai Vicari Giudiziali aggiunti, i Collegi giudicanti;
- e) nomina l'istruttore e l'assessore nel caso di processo *brevior* a lui delegato;
- f) designa gli eventuali Difensori del vincolo sostituti *ad actum*;
- g) assicura la formazione permanente del personale addetto del Tribunale;
- h) vigila sul corretto adempimento dei compiti assegnati al personale;
- i) esercita l'autorità amministrativa, disciplinare ed economica sul Tribunale, rendendone conto semestralmente al Moderatore;
- j) predispone una relazione annuale sull'attività del Tribunale, da presentare al Moderatore;
- k) designa i Notai *ad actum*;
- l) collabora con i Vescovi nell'individuare persone idonee da inserire nell'organico del Tribunale;
- m) sempre in osservanza delle norme *ad validitatem* per la celebrazione del processo, può dispensare dal presente Regolamento per grave causa.

art. 3 I Vicari Giudiziali aggiunti

I Vicari Giudiziali aggiunti sono nominati dal Moderatore, con il consenso dei Vescovi costituenti (art. 1), per un triennio e possono essere confermati anche per più mandati consecutivi. Con il Vicario Giudiziale presiedono i Collegi giudicanti.

In caso di assenza o impedimento del Vicario Giudiziale, esso è sostituito dal Vicario Giudiziale aggiunto più anziano.

art. 4 I Giudici, gli Uditori e gli Assessori

I Giudici

I Giudici - a tempo pieno, parziale ed occasionali - sono nominati dal Moderatore, su proposta dei Vescovi o del Vicario Giudiziale (art. 1).

La nomina ha durata triennale e possono essere confermati anche per più mandati consecutivi.

L'ufficio di Giudice, per ciascuna tipologia di incarico, dovrà essere svolto secondo le seguenti disposizioni:

- a) i *Giudici a tempo pieno* dovranno assicurare quattro mattine settimanali di servizio in Tribunale;
- b) i *Giudici a tempo parziale* dovranno assicurare almeno due mattine settimanali di servizio in Tribunale;
- c) i *Giudici occasionali* dovranno assicurare il proprio servizio in Tribunale conciliando le necessità di quest'ultimo con la propria disponibilità.

L'assunzione dell'ufficio di Giudice presso questo nostro Tribunale, in qualsivoglia ordine, è incompatibile con l'esercizio dell'ufficio di Difensore del Vincolo e di Avvocato svolto, sia stabilmente sia *ad causam*, presso un altro Tribunale ecclesiastico per le cause matrimoniali collegato col TEIPA per ragioni di appello.

Del Collegio giudicante, presieduto da un Giudice chierico, possono far

parte due Giudici laici di integra fama e in possesso dei requisiti previsti dal Codice.

Il Vicario Giudiziale può inoltre nominare Giudici *ad actum* fra quelli inseriti nell'elenco approvato dal Moderatore del Tribunale.

Gli Uditori

Gli Uditori, di cui al can. 1428, CDC², sono nominati secondo necessità dal Presidente del Collegio. Per lo svolgimento dell'istruttoria nelle singole cause possono, inoltre, essere nominati dal Vicario Giudiziale Uditori *ad actum* fra quelli approvati dal Moderatore del Tribunale.

Gli Assessori

L'Assessore, nel caso del processo *brevior*, è nominato dal Vicario Giudiziale a norma del can. 1685, CDC³.

La nomina di un Giudice o di un Uditore chierico ha durata triennale, qualora invece il Giudice o l'Uditore nominato sia un dipendente laico, la durata dell'ufficio sarà regolata dal contratto di lavoro.

art. 5 I Difensori del vincolo titolari ed i loro eventuali sostituti.

1. Il Difensore del Vincolo titolare è nominato dal Moderatore, uditi i Vescovi ed il Vicario Giudiziale (art. 1), per un triennio.

Nel caso in cui sia un chierico, la nomina avrà durata triennale, qualora invece sia un laico, la durata dell'ufficio sarà regolata dal contratto di lavoro.

In entrambi i casi la nomina del Difensore del Vincolo titolare è rinnovabile. Possono essere approvati a tale *munus* i candidati, chierici o laici, che siano in

² Can. 1428 - §1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria nella causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico. §2. Il Vescovo può approvare all'incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina. §3. Spetta all'uditore, secondo il mandato del giudice, solo raccogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice; può inoltre, a meno che non si opponga il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l'esercizio delle sue funzioni.

³ Can. 1685. Il Vicario giudiziale, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio nomini l'istruttore e l'assessore e cita per la sessione, da celebrarsi a norma del can. 1686 non oltre trenta giorni, tutti coloro che devono parteciparvi.

possesto dei seguenti requisiti:

- dottorato in Diritto Canonico;
- ulteriori competenze stabilite dal can. 1435, CDC⁴.

Per l'ammissione è richiesta copia del titolo di studio in diritto canonico, la presentazione di un ecclesiastico ed un congruo periodo di tirocinio.

2. Per la difesa del vincolo nelle singole cause può essere coadiuvato da sostituti *ad actum*, nominati dal Vicario Giudiziale fra quelli approvati dal Moderatore del Tribunale.

La nomina è fatta *ad triennium* ed è rinnovabile; essa non comporta alcun diritto alla stabilità del rapporto di collaborazione, che per sua natura è di prestazione *ad actum* e quindi può essere revocata o sospesa di fatto dal Vicario Giudiziale, con il consenso del Moderatore, anche prima della scadenza. Cessa tuttavia *ipso facto* con l'assunzione di un patrocinio, come Avvocato o come Procuratore, sia presso questo nostro Tribunale, sia presso un altro Tribunale ecclesiastico legato al TEIPA per motivi di appello.

3. Il Difensore del Vincolo in nessun caso può svolgere consulenze preliminari nelle cause, non potendosi esprimere a favore della nullità del matrimonio, ed a motivo dell'evidente conflitto di interessi.

art. 6 *Il Promotore di giustizia*

Il Promotore di Giustizia è nominato dal Moderatore, uditi i Vescovi ed il Vicario Giudiziale (art. 1), per un triennio e può essere confermato.

Nelle singole cause in cui è previsto il suo intervento può essere coadiuvato da sostituti *ad actum*, nominati dal Vicario Giudiziale fra quelli approvati dal Moderatore del Tribunale.

⁴ Can. 1435 - Spetta al Vescovo nominare il promotore di giustizia e il difensore del vincolo; essi siano chierici o laici, di integra fama, dottori o licenziati in diritto canonico e di provata prudenza e sollecitudine per la giustizia.

Possono essere approvati a tale *munus* i candidati, chierici o laici, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- dottorato in Diritto Canonico;
- ulteriori competenze stabilite dal can. 1435, CDC⁵.

Per l'ammissione è richiesta copia autentica del titolo di studio in diritto canonico, la presentazione di un ecclesiastico ed un congruo periodo di tirocinio.

La nomina è fatta *ad triennium* ed è rinnovabile; essa non comporta alcun diritto alla stabilità del rapporto di collaborazione, che per sua natura è di prestazione *ad actum* e quindi può essere revocata o sospesa di fatto dal Vicario Giudiziale, con il consenso del Moderatore, anche prima della scadenza. Cessa tuttavia *ipso facto* con l'assunzione di un patrocinio, come Avvocato o come Procuratore, sia presso il TEIPA, sia presso un altro Tribunale ecclesiastico per le cause matrimoniali collegato con questo Tribunale per ragioni di appello.

art. 7 *Il Cancelliere*

Il Cancelliere, Primo Notaio, è nominato dal Moderatore, uditi i Vescovi ed il Vicario Giudiziale (art. 1).

Nel caso in cui il Cancelliere sia un chierico, la nomina avrà durata triennale, qualora invece sia un laico, la durata dell'ufficio sarà regolata dal contratto di lavoro. Al Cancelliere può essere affiancato un Vice Cancelliere o dei collaboratori di Cancelleria.

Il Cancelliere:

- a) coordina l'attività della cancelleria e dei notai;
- b) collabora con il Vicario Giudiziale nell'organizzazione generale del funzionamento del Tribunale;
- c) organizza e provvede all'archivio del Tribunale, insieme all'Archivista (art. 11);

⁵ Can. cit.

- d) su mandato del Vicario Giudiziale autorizza la consultazione dell'archivio del Tribunale;
- e) riceve e rilascia atti o documenti relativi al Tribunale, facendo fede con la sua firma dell'autenticità degli stessi;
- f) svolge le ulteriori mansioni previste dal contratto o richieste dal Vicario Giudiziale.

art. 8 *Il Collaboratore di Cancelleria*

Il Collaboratore di Cancelleria è nominato dal Moderatore, udito il Vicario Giudiziale o su sua richiesta. Nel caso in cui il Collaboratore di Cancelleria sia un chierico, la nomina avrà durata triennale, qualora invece sia un laico, la durata dell'ufficio sarà regolata dal contratto di lavoro.

Il Collaboratore di Cancelleria:

- a) collabora con il Cancelliere in tutte le mansioni che gli vengono richieste, sia in primo che in secondo grado di giudizio;
- b) sotto espressa richiesta del Cancelliere o del Vicario Giudiziale riceve la documentazione per l'incardinazione della causa;
- c) svolge ulteriori mansioni previste dal contratto o richieste dal Vicario Giudiziale.

art. 9 *I Notai ed i loro sostituti*

Il Notaio è nominato dal Moderatore, udito il Vicario Giudiziale o su sua richiesta (art. 1). Nel caso in cui il Notaio sia un chierico, la nomina avrà durata triennale, qualora invece sia un laico, la durata dell'ufficio sarà regolata dal contratto di lavoro.

I Notai:

- a) svolgono le funzioni previste dal can. 1437, § 1, CDC⁶.
- b) Per singoli atti processuali o anche per singoli procedimenti, il Vicario Giudiziale può designare i notai sostituti, scelti nell'elenco approvato dal Moderatore, i quali svolgono *ad actum* le medesime funzioni del notaio.
- c) Sono a disposizione di tutte le sezioni istruttorie, secondo indicazioni del Cancelliere e seguendo criteri di collaborazione reciproca.

art. 10 *Il Segretario amministrativo*

Il Tribunale ha una propria amministrazione.

Il Segretario amministrativo è nominato dal Moderatore, udito il Vicario Giudiziale o su sua richiesta (art. 1). Nel caso in cui sia un chierico, la nomina avrà durata triennale, qualora invece sia un laico, la durata dell'ufficio sarà regolata dal contratto di lavoro.

Il Segretario amministrativo, adempiendo le direttive del Vicario Giudiziale, cura:

- a) la riscossione dei crediti;
- b) la registrazione dei depositi;
- c) il pagamento dei mandati dopo l'approvazione del Vicario Giudiziale;
- d) la redazione annuale dei bilanci preventivo e consuntivo;
- e) la redazione e custodia dei documenti contabili;
- f) le relazioni amministrative per la C.E.I.;
- g) svolge le ulteriori mansioni previste dal contratto o richieste dal Vicario Giudiziale, soprattutto per l'organizzazione di eventi relativi al Tribunale;
- h) supervisiona gli aspetti tecnici riguardanti lo stabile del Tribunale.

⁶ Can. 1437 - §1. In qualunque processo intervenga il notaio, così che si ritengano nulli gli atti se non furono da lui sottoscritti.

art. 11 *L'Archivista*

L'Archivista è nominato dal Moderatore, udito il Vicario Giudiziale o su sua richiesta. Nel caso in cui l'Archivista sia un chierico, la nomina avrà durata triennale, qualora invece sia un laico, la durata dell'ufficio sarà regolata dal contratto di lavoro.

L'Archivista collabora con il Cancelliere nell'organizzazione, la fruizione e la sistemazione dell'archivio del Tribunale.

art. 12 *I Patroni di fiducia ed i Procuratori*

I Patroni di fiducia sono approvati dal Moderatore, su proposta del Vicario Giudiziale, e sono quindi inseriti nell'Albo degli Avvocati costituito presso il Tribunale.

Possono essere iscritti all'Albo gli avvocati, chierici o laici, in possesso dei seguenti requisiti:

- dottorato in diritto canonico;
- domicilio legale nella regione Campania, salvo quanto prescritto dal can. 1490, CDC⁷. I Patroni non effettivamente domiciliati nel territorio di questa regione devono nominare un Procuratore in loco, scegliendolo tra quelli iscritti nell'Albo del Tribunale. Non sono invece tenuti a nominare un Procuratore in loco i Patroni delle cause seguite in primo grado presso i Tribunali che appellano al TEIPA.

Ai fini dell'inserimento nell'Albo degli Avvocati, gli aspiranti devono allegare alla domanda:

- a) copia autentica del certificato di conseguimento del dottorato in diritto canonico;

⁷ Can. 1490 - In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli.

- b) presentazione da parte di un ecclesiastico;
- c) gli aspiranti devono infine prestare giuramento *de munere fideliter adimplendo*, prima di essere inseriti in Albo.

I Patroni di fiducia sono tenuti all'osservanza della normativa canonica comune, di quella particolare italiana e del presente regolamento. In caso di inadempienze nell'esercizio del mandato, si procede a norma dei cann. 1488-1489 CDC⁸ e dell'art. 5, § 5 delle Norme emanate dalla C.E.I. Qualora costituiscano associazioni su base regionale, i Patroni di fiducia iscritti all'Albo devono chiedere ed ottenere anche dai Vescovi l'approvazione dei relativi statuti per conseguire una rappresentanza accreditata in vista della trattazione e risoluzione di questioni di interesse generale.

Al Patrono che ha dato la propria disponibilità, può essere affidata la difesa di ufficio con decreto del Vicario Giudiziale. In questi casi gli è riconosciuto un rimborso spese forfettario.

Per poter svolgere l'incarico di Procuratore presso il Tribunale, gli aspiranti devono allegare alla domanda:

- a) copia autentica del certificato di conseguimento della licenza in diritto canonico;
- b) presentazione da parte di un ecclesiastico;
- c) gli aspiranti devono infine prestare giuramento *de munere fideliter adimplendo*, prima di iniziare la propria attività.

⁸ Can. 1488 - §1. È fatto divieto ad entrambi di trarre dalla propria parte la lite con denaro, oppure di pattuire per sé un emolumento esagerato o pretendendo una parte della cosa che è oggetto del litigio. Se lo facessero, il patto è nullo e potranno essere multati dal giudice con un'ammenda. L'avvocato inoltre può essere sospeso dall'ufficio, e, se sia recidivo, anche essere cancellato dall'albo degli avvocati. §2. Allo stesso modo possono essere puniti avvocati e procuratori che, eludendo la legge, sottraggono ai tribunali competenti le cause perché siano definite da altri più favorevolmente.

Can. 1489 - Avvocati e procuratori che a causa di doni, promesse o per qualunque altro motivo abbiano tradito il loro ufficio, siano sospesi dall'esercizio del patrocinio e siano puniti con un'ammenda o con altre congrue pene.

L'albo degli Avvocati è pubblicato e consultabile sul sito web del Tribunale.

art. 13 I Patroni stabili

All'ufficio di Patrono stabile si accede tramite concorso.

Possono partecipare al concorso i candidati, chierici o laici, in possesso dei seguenti requisiti:

- dottorato in diritto canonico;
- 30 anni di età compiuti;
- riconosciuto impegno ecclesiale attestato dall'autorità ecclesiastica;
- svolgimento di almeno un anno di tirocinio in qualità di patrono o procuratore o sperimentata pratica presso un Tribunale ecclesiastico.

A seguito del superamento del concorso, il Patrono Stabile è nominato dal Moderatore per un triennio. Il Patrono Stabile si obbliga a prestare l'impegno professionale personalmente e in piena autonomia, concordando con il Vicario Giudiziale sede e giorni; per l'espletamento dell'attività, può utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso il Tribunale ecclesiastico.

La nomina del Patrono Stabile non comporta alcun diritto alla stabilità del rapporto di collaborazione, che per sua natura è di prestazione *ad tempus*, e quindi può essere revocata o sospesa di fatto dal Vicario Giudiziale, con il consenso del Moderatore, anche prima della scadenza, in caso di violazione degli obblighi contrattuali o degli ordini di servizio, o può terminare a motivo di recesso di una delle parti con un preavviso di tre mesi.

L'incarico di Patrono stabile è incompatibile con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso gli altri Tribunali ecclesiastici italiani e con il patrocinio presso il foro civile e penale italiano per i propri assistiti, fatto salvo l'eventuale procedimento di delibazione della parte assistita.

Entro la fine di ciascun mese i Patroni Stabili presentano regolare fattura per l'accredito del compenso, inserendo i libelli incardinati e le consulenze effettuate.

La loro remunerazione è disposta secondo le Norme della C.E.I., ed in base al contratto di prestazione d'opera.

art. 14 *I Periti*

I Periti sono approvati dal Moderatore del Tribunale, su proposta del Vicario Giudiziale, e sono quindi inseriti in un apposito elenco nel quale sono indicate le competenze specifiche di ciascuno.

Ai fini dell'inserimento nell'elenco dei periti, gli aspiranti devono allegare alla domanda:

- a) curriculum accademico e professionale in formato europeo, completo e aggiornato;
- b) presentazione da parte di un ecclesiastico;
- c) gli aspiranti sono inoltre tenuti a sottoporsi a un tirocinio di preparazione guidato dal Vicario Giudiziale o da un suo incaricato, eventualmente anche con la collaborazione di un perito della medesima disciplina, già inserito in elenco, ai fini della conoscenza e dell'approfondimento dell'antropologia cristiana e della giurisprudenza rotale;
- d) gli aspiranti devono infine prestare giuramento *de munere fideliter adimplendo*, prima di assumere ogni singolo incarico;

Per la loro prestazione professionale, vengono remunerati, secondo le tariffe della C.E.I., in seguito ad emissione di regolare fattura.

L'incarico di Perito d'ufficio è incompatibile, in relazione ad una stessa pratica, con quello di Perito privato, anche in caso di perizia extragiudiziale.

L'elenco dei Periti è pubblicato e consultabile sul sito web del Tribunale.

art. 15 *L'orario e le assenze*

Il Tribunale è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, nonché il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00.

I permessi e le assenze sono regolati dal contratto di lavoro in vigore e dalle disposizioni del Vicario Giudiziale.

L'accesso agli Uffici è consentito ai dipendenti a partire dalle ore 8.30.

E' possibile recuperare ritardi o compensare richieste di permesso, a seguito di autorizzazione da parte del Vicario Giudiziale, trattenendosi in ufficio fino ad un massimo di sessanta minuti.

Per quanto concerne le assenze, i congedi ed i permessi si fa riferimento a quanto sancito dal Titolo VIII del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero (artt. 16-23) e di seguito riportato:

Art. 16 - Assenze - Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui incombe al lavoratore l'onere della prova, le assenze devono essere comunicate all'inizio dell'orario di lavoro della giornata cui si riferiscono. In caso di malattia si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 17 - Congedo matrimoniale - Al lavoratore è concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con corresponsione della normale retribuzione, per contrarre matrimonio. Ai fini del riconoscimento del predetto diritto, il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro la documentazione attestante l'avvenuto matrimonio nel periodo di permesso.

Art. 18 - Permessi ai lavoratori studenti, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali e permessi per formazione continua - Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame e che, in base all'articolo 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti con obbligo di presentazione della documentazione ufficiale dell'esame sostenuto, gli Istituti concederanno, a partire dal 1° gennaio 1995, un altro giorno retribuito precedente quello della prova di esame, con il limite di cinque giorni ad anno solare. Anche questi ultimi permessi saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale dell'esame sostenuto. I lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali in occasione delle elezioni politiche,

amministrative, europee e dei referendum, hanno diritto a fruire di giorni di permesso retribuiti ai sensi dell'articolo 119 del D.P.R. n. 361/57, delle Leggi n. 352/70, n. 18/79 e n. 178/81. Per quanto concerne i permessi relativi alla formazione continua si fa riferimento alla legge 8 marzo 2000 n. 53.

Art. 19 - Permessi per eventi familiari - Al lavoratore colpito da grave lutto familiare (genitori, coniuge, figli o fratelli) è concesso un periodo di permesso retribuito di tre giorni lavorativi, a partire da quello del decesso. Lo stesso periodo di permesso retribuito è riconosciuto al lavoratore padre in occasione della nascita di un figlio.

Art. 20 - Ulteriori permessi retribuiti - Con le stesse modalità di cui ai primi due commi dell'articolo 12 saranno fruiti dai lavoratori ulteriori gruppi di permessi per complessive 84 ore annuali. Anche per tali permessi si applicano, in caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso dell'anno, il terzo e quarto comma dell'articolo 12. Presso ogni singolo Istituto, le parti potranno concordare l'utilizzazione dei permessi in oggetto ai fini di una diversa articolazione dell'orario settimanale di lavoro, anche con riferimento a determinati periodi dell'anno.

Art. 21 - Permessi retribuiti per motivi sanitari - Ciascun dipendente ha diritto a fruire di permessi retribuiti per complessive 6 ore annue per visite mediche o analisi e prestazioni sanitarie, per se stesso e/o per i propri figli, presso strutture sanitarie pubbliche o private o presso studi medici. Per gli stessi fini di cui al primo comma, presso ciascun Istituto per il sostentamento del Clero viene, altresì, istituito un monte ore annuo dal quale i dipendenti potranno attingere, a concorrenza dello stesso, permessi retribuiti. Il monte ore annuo viene determinato al primo gennaio di ciascun anno nella misura pari al prodotto tra il numero dei dipendenti in forza alla stessa data e il numero di 6 ore. Il dipendente potrà usufruire dei permessi di cui al comma precedente anche per i propri figli di età inferiore agli otto anni, con il limite di 6 ore annue. Nel caso di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, le ore di permesso di cui al primo comma e il moltiplicatore di cui al secondo comma vengono riproporzionati sulla base del rapporto fra orario

settimanale o mensile ridotto e il corrispondente orario intero previsto dal presente Contratto. Nell'ipotesi di cui al secondo comma, il permesso spettante per ciascuna visita medica o analisi o prestazione sanitaria non può essere superiore a 3 ore.

Per usufruire dei permessi retribuiti di cui al presente articolo i dipendenti dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico, attestante il giorno e l'ora in cui la prestazione è stata resa. Le ore di permesso, previste dal presente articolo, che dovessero residuare al 31 dicembre di ciascun anno non sono usufruibili, ad alcun titolo, nell'anno successivo e non danno luogo ad alcun compenso sostitutivo.

Art. 22 - Congedi giornalieri retribuiti - In caso di forza maggiore, il lavoratore, qualora abbia esaurito i permessi individuali di cui agli articoli 12 e 20, potrà usufruire di congedi giornalieri retribuiti deducibili dalle ferie annuali.

Art. 23 - Aspettativa - A richiesta del dipendente, l'Istituto, per gravi ragioni personali debitamente giustificate, può concedere periodi di aspettativa senza retribuzione. Il tempo trascorso in aspettativa ai sensi del presente articolo non è utile ai fini dell'anzianità di servizio né ad alcuno degli istituti contrattuali previsti per il personale in servizio.

art. 16 *Le ferie*

Le ferie e le festività sono regolate da quanto sancito dal Titolo VII del CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero (art. 13) e di seguito riportato:

Art. 13 - Ferie - Il personale ha diritto ad usufruire, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, di un periodo di ferie annuali, retribuito, pari a:

- 26 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su sei giorni;
- 22 giorni lavorativi, nel caso di orario di lavoro settimanale distribuito su cinque giorni. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, il numero dei giorni di ferie è proporzionale ai mesi di servizio prestato.

Le ferie sono godute nel periodo stabilito dal Vicario Giudiziale.

art. 17 *Il Giuramento*

Tutti gli operatori del Tribunale, all'atto della nomina, sono tenuti ad emettere il giuramento di adempiere con fedeltà e diligenza i compiti assegnati.

art. 18 *Il segreto*

Tutti gli operatori del Tribunale sono tenuti al segreto d'ufficio, né i Giudici possono rivelare la discussione avvenuta in camera di consiglio, pena la rifusione dei danni e fermo restando i provvedimenti di natura disciplinare.

art. 19 *Etica e deontologia del lavoro*

A tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del TEIPA è richiesto un comportamento coerente con i valori cristiani e la deontologia professionale.

Il venir meno di queste condizioni comporta conseguenze disciplinari.

III. L'ATTIVITA' PRELIMINARE AL PROCESSO

art. 20 *Il servizio di accoglienza e consulenza*

Le consulenze possono essere svolte, gratuitamente, dai Vicari Giudiziali Diocesani nelle sedi dagli stessi indicate.

La consulenza chiesta direttamente al TEIPA può essere affidata dal Vicario Giudiziale ad un Patrono Stabile o, gratuitamente, ad altro Operatore.

Il consulente provvede poi, una volta individuata la presenza del *fumus boni iuris*, ad illustrare al fedele le opzioni relative alla difesa di fiducia, di ufficio o da parte del Patrono Stabile. Se ravvisa la necessità di incontrare anche la parte convenuta, il consulente deve presentare istanza motivata al Vicario Giudiziale.

art. 21 *La richiesta di assistenza del Patrono Stabile*

Per avvalersi dell'assistenza del Patrono Stabile, la parte attrice (o entrambe le parti nel caso di mandato congiunto) deve farne richiesta scritta e motivata al Vicario Giudiziale; anche la parte convenuta che intenda costituirsi in giudizio con l'assistenza del Patrono Stabile deve presentare analoga istanza.

Il Vicario Giudiziale decide sulla richiesta, tenendo conto delle ragioni addotte e della effettiva disponibilità del servizio, che non può superare il limite massimo di venticinque pratiche all'anno. Se la richiesta viene accolta, il Vicario Giudiziale assegna il Patrono Stabile con decreto. Questi, a partire dal momento dell'emissione del decreto, assisterà la parte dalla redazione del libello (o di eventuali memorie per la parte convenuta) all'esecuzione della sentenza.

art. 22 *La richiesta di assistenza dell'avvocato d'ufficio*

Per avvalersi dell'assistenza di un avvocato d'ufficio la parte attrice deve farne richiesta scritta e motivata al Vicario Giudiziale, allegando documentazione idonea (lettera dell'autorità religiosa attestante le condizioni economiche precarie, modello ISEE e copia dell'ultima busta paga, se impiegata, certificato di

disoccupazione, se disoccupata). Anche la parte convenuta che intenda costituirsi in giudizio con l'assistenza del patrono d'ufficio deve presentare analoga istanza e documentazione.

Il Vicario Giudiziale decide sulla richiesta, tenendo conto delle ragioni addotte avvalorate dalla documentazione prodotta.

Se la richiesta viene accolta, il Vicario Giudiziale assegna il Patrono d'ufficio scegliendolo nell'Albo tra gli Avvocati disponibili. Questi, a partire dal momento dell'emissione del decreto, assisterà la parte dalla redazione del libello (o di eventuali memorie per la parte convenuta) all'esecuzione della sentenza.

IV. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

art. 23 *L'incardinazione della causa*

Presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo le cause si incardinano il martedì ed il giovedì.

Per incardinare le cause è necessario depositare:

1) libello in originale, siglato sul bordo di ogni pagina dalla parte attrice, o da entrambe le parti, e sottoscritto sull'ultima pagina con sottoscrizione già autentica o da sottoscrivere in Cancelleria personalmente dalla parte attrice per la autenticazione (o sottoscritto dal patrono se la parte attrice o entrambe le parti gli hanno conferito tale facoltà sul mandato procuratorio), unitamente a cinque copie non firmate in allegato.

Il libello non deve contenere cancellazioni o correzioni a penna. All'inizio del libello occorre inserire uno schema riassuntivo contenente i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza (e qualora fosse necessario specificarlo anche il domicilio) della parte attrice; nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza (e qualora fosse necessario specificarlo anche il domicilio) della parte convenuta; data, parrocchia (e qualora fosse necessario specificarlo anche la chiesa), comune e diocesi di matrimonio; titolo di competenza del Tribunale (è indispensabile produrre documentazione scritta qualora si intenda indicare la competenza ai sensi del Can. 1672, §§ 2 e 3, CDC⁹); capi di nullità accusati, utilizzando la terminologia del Codice (in italiano – è possibile aggiungerli anche in latino).

Al termine del libello, qualora ci si ritenga in presenza delle condizioni previste dal Can. 1683, nn. 1 e 2, CDC¹⁰ è possibile presentare la richiesta di processo breve,

⁹ Can. 1672. Nelle cause di nullità del matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

¹⁰ Can. cit.

unitamente alla documentazione che si ritiene utile a tale scopo.

- 2) Certificati di battesimo delle parti.
- 3) Copia autentica dell'atto integrale di matrimonio canonico (non è sufficiente un semplice certificato, occorre la fotocopia del libro dei matrimoni autenticata dal parroco).
- 4) Estratto di matrimonio civile.
- 5) Certificato di residenza della parte convenuta.
- 6) Ricorso per separazione, omologa della separazione, sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Qualora la separazione legale non sia avvenuta, dichiarazione della parte, o delle parti, attestante la non coabitazione.
- 7) Modelli di autorizzazione alla trattazione dei dati personali (scaricabili dal sito del Tribunale).
- 8) Quesiti per le parti e per i testimoni.
- 9) Mandato procuratorio con sottoscrizione già autentica o da sottoscrivere in Cancelleria personalmente dalla parte attrice per la autenticazione. Nel caso di mandato congiunto, è preferibile che vengano firmati due mandati distinti.
- 10) Elenco dei testimoni indotti dalla parte attrice, completo di indirizzi e CAP, sottoscritto dalla parte attrice, da entrambe le parti o dal patrono, privo di cancellazioni e/o aggiunte a penna.

Il libello deve essere presentato dal patrono e dalla parte attrice (o da entrambe le parti in caso di mandato congiunto) presso la Cancelleria del Tribunale. Contestualmente viene versato il contributo obbligatorio di concorso ai costi della causa previsto dalle Norme emanate dalla C.E.I.

Anche la parte convenuta, che si costituisca in giudizio con un Patrono Stabile o con un Patrono di fiducia, è tenuta a versare il contributo obbligatorio di concorso ai costi della causa previsto dalle Norme emanate dalla C.E.I.

L'eventuale richiesta di rateizzazione o, in casi del tutto eccezionali, di

esenzione totale o parziale del contributo ai costi di causa sia per la parte attrice che per la parte convenuta, deve essere presentata per iscritto al Vicario Giudiziale il quale, valutate le motivazioni, accoglie o respinge l'istanza.

Il Vicario Giudiziale, prima di ammettere il libello, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.

Una volta ammesso, il libello è notificato, unitamente al decreto di ammissione e citazione in giudizio, alle parti, al Patrono ed al Difensore del Vincolo. Eventuali documenti allegati al libello non si notificano alla parte convenuta. Il Difensore del Vincolo può prenderne visione a seguito di richiesta scritta motivata, approvata per iscritto dal Vicario Giudiziale.

La parte convenuta ed il Difensore del Vincolo hanno quindi quindici giorni di tempo utile per presentare le proprie osservazioni, ai sensi del Can. 1676, § 1, CDC¹¹. Le osservazioni del Difensore del Vincolo, che non si notificano al Patrono ed alla parte convenuta, devono vertere sull'oggetto della causa ed i capi di nullità impugnati. Il Difensore del Vincolo non può invece, nelle sue osservazioni, contestare l'ammissione del libello o il metodo di trattazione della causa per processo ordinario o *processus brevior*, né tantomeno presentare richieste di integrazione del libello. In questi casi infatti il Difensore del Vincolo deve proporre una specifica eccezione, che si notifica al Patrono ed alla parte convenuta.

art. 24 *La presentazione dei documenti*

Ogni istanza e documento consegnato al Tribunale:

- a) deve constare di un originale, o copia autentica, salva eccezione stabilita dal Presidente del Collegio;

¹¹ Can. 1676 § 1. Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo ammetta e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordini che una copia venga notificata al difensore del vincolo e, se il libello non è stato sottoscritto da entrambe le parti, alla parte convenuta, dandole il termine di quindici giorni per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda.

- b) Se manoscritto, deve essere accompagnato da trascrizione dattilografica, salva eccezione stabilita dal Presidente del Collegio;
- c) se, per ragioni di celerità, venga inviato via fax o tramite PEC, l'esibizione deve essere in tempi brevi seguita dall'integrazione della documentazione secondo quanto stabilito alle lettere a) e b).

I documenti originali prodotti dalle parti vengono restituiti a fine istanza, solo dietro richiesta e con rilascio di ricevuta della parte consegnataria.

- d) Le *Animadversiones* dei Difensori del Vincolo, il *Restrictus Iuris et Facti* dei Patroni e le *Responsiones* sono inviati unicamente tramite PEC presso la Sezione Istruttoria o presso la Cancelleria del Tribunale.

I Patroni di fiducia sono tenuti ad allegare al proprio *Restrictus* la nota spese.

art. 25 *Le notifiche alle parti*

Ogni notifica alle parti viene fatta con raccomandata con avviso di ricevimento.

I termini eventualmente assegnati in tali notifiche decorrono dal momento del ricevimento della notifica medesima, attestato dalla sottoscrizione della ricevuta di ritorno postale.

Le notifiche del libello e del decreto di citazione in giudizio alla parte convenuta, inviate presso il luogo certificato di residenza attuale secondo la documentazione depositata in atti, il cui ritiro non è curato due volte dalla parte, si considerano effettuate ai sensi del can. 1510, CDC¹². Nei casi in cui le notifiche del libello e del decreto di citazione in giudizio, inviate presso il luogo certificato di residenza attuale secondo la documentazione depositata in atti, sono restituite al mittente senza esito, si procede chiedendo la collaborazione del parroco

¹² Can. 1510 - Il convenuto che si rifiuta di ricevere la scheda di citazione o impedisce alla citazione di raggiungerlo, si consideri legittimamente citato.

competente, per notifica edittale, o tramite cursore, secondo la valutazione del Vicario Giudiziale.

Alla parte assistita da Avvocato tutte le notifiche vengono effettuate tramite PEC, inviate alla casella depositata in Cancelleria dal Patrono al momento dell'iscrizione all'Albo. Si considera quindi come data effettiva delle notifiche inviate al Patrono quella indicata nella "ricevuta di consegna" creata dal provider del destinatario. L'avviso di "casella piena" fornito dal provider del destinatario ha valore di notifica, poiché è responsabilità del Patrono interessarsi della propria casella di PEC, in base alla dichiarazione fatta al TEIPA al momento dell'iscrizione all'Albo.

Il Giudice può stabilire che la notifica sia fatta anche al domicilio proprio della parte; tutte le decisioni che abbiano effetto definitivo, vanno notificate anche alle parti personalmente.

Le parti possono inoltre sempre richiedere, compilando un apposito modello, di ricevere tutte le notifiche presso il proprio indirizzo email o PEC. In ogni caso i provvedimenti con effetto definitivo sono notificati alle parti anche con posta raccomandata A.R.

art. 26 I termini processuali

Per il calcolo dei termini processuali i giorni sono computati escludendo la domenica, le feste indicate in rosso sul calendario, ed i periodi in cui il Tribunale è chiuso per le feste natalizie, pasquali e le ferie estive. Altri giorni festivi non sono computati.

art. 27 La concordanza del dubbio

La concordanza del dubbio avviene per decreto del Vicario Giudiziale, notificato alle parti e al Difensore del vincolo. Il Vicario Giudiziale valuta eventuali richieste di concordanze del dubbio in sessione.

Nello stesso decreto in cui si formula il dubbio, il Vicario Giudiziale

stabilisce se la causa sarà trattata mediante il processo ordinario o *processus brevior*, qualora riscontri la presenza di entrambe le condizioni previste dal can. 1683, CDC¹³.

In caso di processo ordinario, il Vicario Giudiziale provvede a costituire il Collegio giudicante e nominare il Difensore del Vincolo.

Eventuali integrazioni della formula del dubbio di causa avvengono per decreto del Presidente del Collegio, ai sensi del can. 1514, CDC¹⁴.

art. 28 *La citazione della parte convenuta*

Dopo una prima citazione senza esito della parte convenuta di cui si ha certezza della notifica, il Giudice la cita una seconda volta chiedendo la collaborazione del parroco competente. Qualora la parte non si presenti a deporre nemmeno in questo caso, valutata la relazione del parroco, il Giudice con decreto ne dichiara immediatamente l'assenza dal giudizio. Alla parte convenuta dichiarata assente dal giudizio si notificano unicamente le eventuali modifiche alla formula del dubbio e la sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 134, § 3, DC¹⁵. La parte assente ha la facoltà di far revocare la propria condizione deponendo in tempo utile presso il Tribunale.

Alla parte convenuta che dichiara invece di rimettersi alla giustizia del Tribunale si notificano unicamente il decreto con cui è stata stabilita la formula del dubbio, un'eventuale nuova domanda presentata, il decreto di pubblicazione degli

¹³ Can. cit.

¹⁴ Can. 1514 - I termini della controversia una volta stabiliti non possono essere validamente mutati, se non con un nuovo decreto, per una causa grave, ad istanza di una parte dopo aver udito le altre parti ed averne soppesato le ragioni.

¹⁵ Art. 134 – § 3. Alla parte dichiarata assente dal giudizio si notificano la formula del dubbio e la sentenza definitiva, salvo l'art. 258, § 3.

atti e tutte le decisioni del collegio, ai sensi dell'art. 134, § 3, DC¹⁶. La parte convenuta costituita in giudizio ha l'obbligo di rendere la propria deposizione giurata, ai sensi del can 1477, CDC¹⁷. Pertanto, qualora l'avvocato o il procuratore non fossero in grado di convincere la parte convenuta da loro assistita a presentarsi in giudizio, il mandato procuratorio dovrà ritenersi revocato *ex iure*.

art. 29 L'istruttoria

In applicazione e ad integrazione di quanto dettato dal Codice, si stabilisce quanto segue:

- a) ogni ricorso avverso alla mancata ammissione di una prova va diretto al Collegio giudicante, ai sensi del can. 1527, § 2, CDC¹⁸;
- b) in atti deve sussistere documentazione di ogni ammissione (o rigetto) di prova di parte o della disposizione di prova d'ufficio, nonché della sua notifica agli aventi diritto, in particolare per quanto concerne i testi, secondo i cann. 1554-1555, CDC¹⁹;
- c) nel condurre gli interrogatori, il Giudice deve fare particolare attenzione alla sensibilità dell'interessato, rispettando la dignità della persona, e deve osservare con particolare accuratezza quanto previsto dai cann. 1562-1564,

¹⁶ Art. 134 – § 2. Alle parti che si rimettono alla giustizia del tribunale debbono essere notificati il decreto con cui è stata stabilita la formula del dubbio, un'eventuale nuova domanda presentata, il decreto di pubblicazione degli atti e tutte le decisioni del collegio.

¹⁷ Can. 1477 - Benché l'attore o la parte convenuta si siano costituiti un procuratore od un avvocato, devono tuttavia sempre presenziare personalmente in giudizio secondo il disposto del diritto o del giudice.

¹⁸ Can. 1527 - §2. Se una parte fa istanza perché una prova rifiutata dal giudice venga ammessa, il giudice definisca la cosa con la massima celerità.

¹⁹ Can. 1554 - Prima che i testimoni siano interrogati, dei loro nominativi siano informate le parti; che se ciò, a prudente valutazione del giudice non sia possibile senza grave difficoltà, lo si faccia almeno prima della pubblicazione delle deposizioni testimoniali.

Can. 1555 - Fermo restando il disposto del can. 1550, una parte può chiedere che un testimone sia escluso, se sia dimostrata una giusta causa per l'esclusione prima dell'escussione del medesimo.

- CDC²⁰, sia nell'ammettere le domande proposte dalle parti, sia nel porre questioni d'ufficio. In particolare, deve astenersi dal recepire opinioni espresse dai deponenti ed evidenziare accuratamente la fonte della loro conoscenza e/o gli elementi di riscontro delle loro affermazioni;
- d) dal verbale degli interrogatori (o comunque dal fascicolo di causa) deve risultare quali quesiti siano stati ammessi o rigettati, da chi provengano le domande cui viene data risposta, e se le risposte medesime siano date spontaneamente ovvero a contestazione del Giudice o a specifica richiesta di parte;
- e) se alle udienze istruttorie partecipano il Difensore del Vincolo, ovvero i Patroni, essi devono rivolgere eventuali domande per l'interrogato tramite il Giudice solo nella parte conclusiva della deposizione;
- f) nella redazione di eventuali domande ai Periti, occorre attenersi alla materia di stretta competenza del Perito, evitando di formulare quesiti che possono spingerlo a esprimere conclusioni di carattere giuridico in merito alla validità, o meno, del matrimonio in questione e comunque al di fuori del campo della sua disciplina;
- g) il Giudice che chiede ad un altro Tribunale l'esecuzione di una rogatoria deve allegare alla richiesta il libello e, se lo ritiene necessario, anche le deposizioni delle parti già interrogate, i quesiti specifici da sottoporsi agli interrogandi, nonché tutta la documentazione che possa essere utile per un proficuo adempimento della commissione rogatoria;

²⁰ Can. 1562 - §1. Il giudice ricordi al teste il grave obbligo di dire tutta e sola la verità. §2. Il giudice faccia giurare il testimone secondo il can. 1532; che se il testimone si rifiuti di prestarlo, lo ascolti senza che abbia giurato.

Can. 1563 - Il giudice compri innanzitutto l'identità del testimone; domandi quale rapporto egli abbia con le parti, e facendogli specifiche domande sulla causa, lo interroghi anche sulle fonti della sua conoscenza e quando precisamente seppe le cose che asserisce.

Can. 1564 - Le domande siano brevi, appropriate all'intelligenza di colui che deve essere interrogato, non includano più elementi insieme, non siano cavillose, non siano subdole, non suggeriscano la risposta, escludano qualunque offesa e riguardino la causa di cui si tratta.

- h) quando il Giudice ravvisa la necessità, per gravi casi e dopo aver udito le parti, di recarsi di persona fuori del territorio del TEIPA per acquisire le prove, deve presentare istanza motivata al Vicario Giudiziale ed ottenere la licenza del Vescovo diocesano del luogo dove intende andare, che designerà il luogo in cui si svolgeranno le deposizioni, ai sensi del can. 1469, § 2, CDC²¹;
- i) quando si allegano agli atti testi tradotti da altre lingue, deve risultare chi ha approntato la traduzione e deve essere allegato agli atti anche il testo originale del documento tradotto;
- j) quando si allegano agli atti documenti autografi è necessario depositare anche la trascrizione dattiloscritta degli stessi.

art. 30 *La pubblicazione degli atti*

Ottenuto il *nulla osta* da parte del Difensore del Vincolo e del Giudice Istruttore, è emesso il decreto di pubblicazione degli atti, sottoscritto dal Presidente del Collegio, che indica il termine, generalmente di venti giorni, assegnato alle parti per proporre eventuali nuove richieste istruttorie.

Il decreto di pubblicazione degli atti, unitamente al sommario di causa in formato digitale, è notificato via PEC ai patroni delle parti ed al Difensore del Vincolo. All'interno della comunicazione sono indicate la data di notifica e la data di scadenza del termine.

Gli atti in formato cartaceo devono essere a disposizione delle parti per la consultazione presso la Sezione Istruttoria o la Cancelleria del Tribunale, in modo che esse possano leggerli integralmente e di persona. La persona interessata deve consultare gli atti di causa da sola, non potendoli fotocopiare né fotografare; ha invece la facoltà di prendere appunti.

²¹ Can. 1469 - §2. Oltre il caso di cui al §1, il giudice, per giusta causa e dopo aver udite le parti, può anche recarsi fuori del proprio territorio per acquisire le prove, su licenza tuttavia del Vescovo diocesano del luogo dove intende andare e nella sede designata dal medesimo.

Alle parti non può essere consegnata copia degli atti, né in formato cartaceo né in digitale; i Patroni che ne ricevono copia sono tenuti a non rilasciarla ai loro assistiti, assicurandosi che gli stessi non li riproducano, garantendone la comunque consultabilità presso la propria sede. L'utilizzo in sede civile o penale degli atti di causa o di parte degli stessi comporta sanzioni disciplinari ed il deferimento al competente Tribunale della Segnatura Apostolica.

Se il Presidente del Collegio decide di porre un atto sotto segreto deve inserire nel fascicolo di causa un suo provvedimento (anch'esso sotto segreto) da cui risulti quali siano i gravissimi pericoli che lo abbiano condotto a quella decisione e in che modo abbia ravvisato di poter garantire la integrità del diritto di difesa per tutti i partecipanti al processo. L'accesso all'atto posto sotto segreto è consentito quindi ai Giudici, al Difensore del Vincolo, al Promotore di Giustizia ed ai Patroni delle parti; a questi ultimi il Giudice può richiedere un particolare giuramento di mantenere il segreto nei confronti dei propri assistiti. In tutto il corso della deposizione sotto segreto deve comunque essere stato presente il Notaio, a pena di nullità. Il Giudice può disporre d'ufficio la perizia, anche nel caso in cui il Patrono non ne abbia fatto richiesta esplicita e motivata, ma comunque dopo la pubblicazione degli atti.

La procedura per la nomina ed il giuramento del perito, e la stessa relazione peritale, sono quindi pubblicati in un supplemento istruttorio.

art. 31 *I supplementi istruttori*

Eventuali supplementi istruttori dopo la pubblicazione degli atti, ai sensi del can. 1598, § 2, CDC²², o dopo la conclusione in causa, nel rispetto dei limiti indicati dal can. 1600, CDC²³, devono essere richiesti per iscritto dalla parte ed ammessi dal

²² Can. 1598 - §2. Per completare le prove le parti possono presentarne altre al giudice; acquisite le quali, se necessario a parere del giudice, avrà nuovamente luogo il decreto di cui al §1.

²³ Can. 1600 - §1. Dopo la conclusione in causa il giudice può convocare ancora gli stessi o altri testimoni, oppure ordinare altre prove che in precedenza non furono richieste, soltanto: 1) nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se tutte le parti vi consentano; 2) nelle altre cause, udite le parti e purché vi sia una ragione grave e

Giudice Istruttore, sentito il Presidente del Collegio, con provvedimento motivato e notificato alle parti, solo dopo aver preventivamente sentito le parti stesse, nei casi in cui la legge lo prevede.

Qualora sia presentata richiesta di nuova deposizione di parti o testimoni già uditi, il decreto con il quale il Giudice Istruttore accetta la domanda deve essere motivato secondo i criteri stabiliti dal can. 1570, CDC²⁴; non può essere tuttavia accolta una richiesta che non illustri espressamente quanto indicato dalla legge.

Avverso detto decreto è ammesso il ricorso al Collegio.

art. 32 *La conclusione in causa*

Il decreto di conclusione è emesso alla scadenza del termine della pubblicazione degli atti, ed è sottoscritto dal Presidente del Collegio, che indica il termine, generalmente di trenta giorni, assegnato alle parti per presentare le difese.

La conclusione in causa è notificata via PEC ai patroni delle parti ed al Difensore del Vincolo, ed all'interno della comunicazione sono indicate la data di notifica e la data di scadenza del termine. Dopo l'emissione del decreto di conclusione il Giudice può convocare parti e testimoni o ordinare nuove prove unicamente nei casi previsti dai cann. 1600²⁵ e 1645, § 2, nn. 1-3, CDC²⁶. Se gli

venga rimosso qualsiasi pericolo di frode o di subornazione; 3) in tutte le cause, ogni qualvolta è probabile che, se la nuova prova non sia ammessa, si avrà una sentenza ingiusta per le ragioni di cui al can. 1645, §2, nn. 1-3.

§2. Il giudice può inoltre ordinare o ammettere che sia prodotto un documento, che, senza colpa dell'interessato, non poté essere prodotto in precedenza.

§3. Le nuove prove siano pubblicate, osservato il can. 1598, §1.

²⁴ Can. 1570 - I testimoni, benché già esaminati, potranno, ad istanza della parte o d'ufficio, prima che gli atti o le testimonianze siano pubblicate, essere nuovamente chiamati a testimoniare, se il giudice lo ritenga necessario o vantaggioso, purché non vi sia pericolo di qualsiasi segreta intesa o di corruzione.

²⁵ Can. cit.

avvocati trascurano di presentare le difese entro i termini, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 245, DC²⁷, è stabilita la data di discussione della causa.

Non è possibile invece stabilire la data di discussione della causa se non sono state depositate le *Animadversiones*. Se quindi il Difensore del Vincolo non deposita le *Animadversiones* entro il termine stabilito, si provvede immediatamente a comunicargli una proroga del termine di cinque giorni, e ad ammonirlo formalmente, fatta salva la possibilità che lo stesso chieda la proroga²⁸ prima della scadenza del termine, che in ogni modo non potrà essere superiore a cinque giorni. Scaduto anche senza esito il secondo termine, con decreto motivato il Difensore del Vincolo è sostituito. Al Notaio è fatto obbligo di fare osservare i termini prescritti per la consegna delle *Animadversiones* e del *Restrictus*, pena una ammenda pecuniaria.

Trascorso il termine per le repliche, il Notaio consegna il fascicolo ai Giudici.

art. 33 *La sentenza e le impugnative*

Presso il TEIPA le discussioni delle cause avvengono ordinariamente l'ultimo mercoledì del mese, secondo il calendario distribuito presso le Sezioni. Il Presidente del Collegio giudicante tuttavia può, sentiti gli altri due membri del collegio, stabilire la discussione in una data differente.

²⁶ Can. 1645 - §2. Non si ritiene che consti palesemente l'ingiustizia, se non quando: 1) la sentenza si appoggia talmente a prove successivamente trovate false, che senza di esse la parte dispositiva della sentenza non regga; 2) furono in seguito scoperti documenti che dimostrano senza incertezza fatti nuovi e che esigono una decisione contraria; 3) la sentenza fu emessa per dolo di una parte e a danno dell'altra ...

²⁷ Art. 245 – § 1. Se gli avvocati trascurano di esibire in tempo utile le difese, le parti ne debbono essere informate e invitate a provvedere personalmente entro il termine stabilito dal giudice, o per mezzo di un nuovo avvocato legittimamente costituito.

²⁸ Can. 1465 - §2. I termini giudiziari e convenzionali invece, prima della loro decadenza, possono essere prorogati dal giudice intervenendo una giusta causa, udite le parti o a loro richiesta, ma non possono essere mai validamente ridotti, senza il consenso delle parti.

Una volta stabilita la data della discussione della causa, se ne informano le parti, i loro patroni ed il Difensore del Vincolo. Nelle date per le sessioni di decisione non possono essere stabilite udienze, e per ogni decisione devono essere presenti i tre membri del Collegio giudicante, pena il rinvio della decisione alla sessione successiva. Durante la sessione di decisione non è consentito l'accesso al Tribunale nè agli Avvocati nè ai Difensori del Vincolo. La sentenza od ogni altro decreto avente valore di sentenza definitiva devono essere motivati in diritto e in fatto in modo strettamente pertinente alla giustificazione del dispositivo, con argomenti e linguaggio consoni ad un pronunciamento giurisdizionale, e rispettosi della dignità delle persone e dei ruoli. I cofirmatari della motivazione possono chiedere la variazione di quelle espressioni che a loro giudizio non corrispondono a tale criterio, e la questione viene risolta all'interno del Collegio.

Il Collegio giudicante determina l'entità delle spese e dell'onorario dovuti al Patrono, tenendo conto della nota spese depositata e delle tabelle stabilite dalla C.E.I. La sentenza deve inoltre indicare obbligatoriamente i termini e le modalità di impugnazione. In caso di impugnazione, gli atti di causa sono immediatamente trasmessi al Tribunale di secondo grado o al Tribunale Apostolico della Rota Romana, secondo le richieste della parte appellante.

art. 34 *Il Processus breviar*

1. In caso di delega *ad causam* o *ad universalitatem causarum* da parte di un Vescovo al Vicario Giudiziale del Tribunale Interdiocesano di Prima Istanza per la trattazione di un *processus breviar*, si osserverà quanto prescritto dai cann. 1683-1687.

2. Nel caso previsto dall'art. 15 delle *Regulae servandae* del M.P. *Mitis Index Dominus Iesus*, il Vicario Giudiziale del Tribunale Interdiocesano contatterà la Diocesi competente, ai fini di organizzare l'istruttoria. In tal caso si osserveranno le norme prescritte per il *processus breviar* e quanto indicato dagli Artt. 16 e ss. delle *Regulae servandae*.

Gli atti processuali dovranno essere conservati in una apposita Sezione

dell'archivio del TEIPA. Una copia della sentenza dovrà essere conservata nell'archivio del Tribunale Diocesano che ha trattato la causa.

V. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO

art. 35 Il divieto di passare a nuove nozze

Nella sentenza definitiva il Tribunale, ai sensi del can. 1682, § 1, CDC²⁹, appone alla parte interessata il divieto di celebrare nuove nozze, esclusivamente se vi siano fondate ragioni di ritenere che possa sussistere o ripresentarsi la situazione che ha determinato la nullità del matrimonio.

La rimozione del divieto «inconsulto Ordinario» si intende di competenza dell'Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del matrimonio, salva diversa precisazione, a norma dell'art. 59 del Decreto generale sul matrimonio canonico.

La rimozione del divieto inconsulto *hoc Tribunali et audito perito* nei casi di incapacità (can. 1095), è di competenza del Tribunale che ha posto il divieto.

²⁹ Can. 1682 § 1. Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall'Ordinario del luogo.

VI. AMMINISTRAZIONE DEL TRIBUNALE

art. 36 Informazioni alle parti sugli onorari dei Patroni

Al momento dell'incardinazione della causa, o della costituzione in giudizio della parte convenuta, il Segretario Amministrativo illustra alla parte la disciplina relativa all'onorario del Patrono e la cifra che la parte deve corrispondergli a titolo di acconto. Fa quindi sottoscrivere alla parte un modello di presa visione della normativa economica relativa alle spese di causa ed all'onorario del Patrono.

art. 37 Retribuzione e remunerazione del Personale

Il personale laico, assunto dalla Regione Ecclesiastica Campania (o da altro Ente con rappresentanza di diritto privato delegato allo scopo dai Vescovi), è retribuito in base al contratto di lavoro vigente; il personale ecclesiastico è remunerato secondo le norme C.E.I.

art. 38 Gestione amministrativa

Responsabile della gestione amministrativa ed economica del Tribunale è il Segretario amministrativo, che segue le direttive del Vicario Giudiziale.

art. 39 Rendiconto

Il rendiconto è presentato dal Vescovo Moderatore sulla base della normativa canonica ed è approvato collegialmente dai Vescovi.

art. 40 Controlli

Ogni Vescovo che aderisce al tribunale ha diritto di accedere, anche per mezzo di persona di sua fiducia, alla documentazione e alla contabilità del tribunale stesso, previa richiesta specifica al Vescovo Moderatore, il quale stabilisce le modalità di accesso.

art. 41 *Cessazione del tribunale*

Nel caso di cessazione del tribunale, i beni che residuano sono assegnati alle Diocesi in proporzione del loro apporto economico negli ultimi tre anni.

art. 42 *Rinvio*

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al Codice di Diritto Canonico, agli articoli dell'Istruzione *Dignitas Connubii*, ai contratti di lavoro dei dipendenti, ed alle Disposizioni del Vicario Giudiziale del 2 dicembre 2013 e del 22 maggio 2015, in quanto compatibili, che costituiscono parte integrante di questo Regolamento.